



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO NELL'
DI REGGIO EMILIA SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CROTTI	MASSIMO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	GIANFERRARI	VENTURINO IVAN	Giudice
<input type="checkbox"/>	LANZONI	CARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

IN PUBBLICA UDIENZA

- sul ricorso n° 232/11
depositato il 10/03/2011

- avverso 
C. 
 M

difeso da:






proposto dal ricorrente:


C. 

difeso da:


C. 

- avverso 



difeso da:


C. 

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 232/11

UDIENZA DEL

22/03/2012

ore 09:00

SENTENZA

N°

135.01.12

PRONUNCIATA IL:

22 MAR. 2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

26 MAR. 2012

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
(Sergio Cima) 



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 232/11

UDIENZA DEL

22/03/2012

ore 09:00

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

[REDACTED]

CO [REDACTED]

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Avverso atto di contestazione [redacted] periodo di imposta 2004-2005-2006, si oppone [redacted]

FATTO

Con l'atto impugnato, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia, ha irrogato, per gli anni 2004, 2005 e 2006, la sanzione

amministrativa pecuniaria di complessivi € 771.169,50 a carico di [redacted]

[redacted] nella sua qualità di consulente della [redacted]

Detta sanzione scaturirebbe dagli esami del processo verbale di constatazione redatto a carico della suddetta società. Risulterebbe,

secondo la tesi dell'Ufficio, che le operazioni finanziarie censurate sono state proposte alla citata società dal dott. [redacted] dello studio

[redacted] consulente della stessa.

Pertanto l'Ufficio, sulla scorta dei rilievi constatati ed accertati, incentrati sulla nullità dei contratti per assenza di causa, avrebbe configurato un comportamento doloso ex art. 5, comma 4 del D.Lgs 472/97 di colui che ha promosso tale pacchetto agendo in concorso ex art. 9 del D.Lgs 472/97 con l'autore della violazione attraverso suggerimenti e consigli e quindi *tout court* attraverso l'attività di consulenza.

Nel ricorso proposto la difesa sostiene, in via preliminare, ed assorbente, l'illegittimità dell'atto per violazione all'art. 7 del DL 269/2003 che ha modificato il D.Lgs. 472/97; in via preliminare e pregiudiziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1 del DL 269/2003 in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Nel merito: l'infondatezza dell'atto per assenza di riscontri probatori circa la responsabilità del professionista; l'infondatezza dell'atto per totale assenza di dolo da parte del professionista; l'infondatezza dell'atto perché riferito a violazioni

insussistenti. In via subordinata, l'illegittimità dell'atto per violazione dell'art. 9 del D.Lgs. 472/97 circa il concorso di persone.

Resiste l'Ufficio ritenendo prive di fondamento le doglianze della difesa. Doglianze che, al contrario, questo Giudice ritiene fondate; di conseguenza il ricorso deve essere accolto.

La Commissione osserva

Occorre preliminarmente esaminare l'asserita questione di legittimità costituzionale eccepita dal ricorrente con riferimento all'art. 7 del DL 269/2003

Parte ricorrente sostiene sostanzialmente che nel caso in cui dovesse condividersi l'interpretazione dell'Ufficio, secondo cui, qualora l'attuale normativa recata dall'art. 7 del DL 269/2003 non escludesse anche la responsabilità del consulente in presenza di violazioni commesse da entità dotate da personalità giuridica, si determinerebbe una palese discriminazione rispetto alle posizioni di amministratori e dipendenti che penalizzerebbe, in modo del tutto ingiustificato ed irrazionale, i rapporti di lavoro autonomo. Ciò violerebbe i principi di uguaglianza e di ragionevolezza (articoli 3 e 97) della Costituzione.

Di contrario avviso l'Ufficio. Anche la Commissione non condivide la denunciata censura ritenendo che la norma non presenta alcuna manifesta fondatezza della lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, per come si ritiene debba essere correttamente interpretata. La richiesta va quindi respinta.

Il Collegio passa quindi all'esame la censura circa la nullità dell'atto relativamente al periodo di imposta 2004 per intervenuta decadenza del potere di accertamento dell'ufficio.

L'art. 20 del D.Lgs. 472/1997, prevede che l'atto di contestazione ovvero

di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei tributi. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno. Nella specie con riferimento al periodo d'imposta 2004 (decadenza ordinaria il 31/12/2009), le operazioni di verifica da parte della DR Emilia Romagna, nei confronti della società sono iniziate presso la società in data 28 aprile 2010. L'avviso di accertamento è stato poi notificato [REDACTED]

L'Ufficio sostiene di aver operato in legittimità stante il raddoppio dei termini (art. 43 Dpr 600/73) in presenza di notizia di reato. Ne conseguirebbe analoga legittimità con riferimento alle notifiche operate al ricorrente

Nella costituzione in giudizio parte erariale dà atto peraltro che il proprio operato è conforme alla pronuncia della Corte Costituzionale (247/2011) la quale ha chiarito che la notizia di reato può intervenire anche a decadenza ordinaria (31/12 del quarto anno successivo) spirata. Tuttavia la stessa Corte Costituzionale, proprio per evitare un uso pretestuoso e strumentale della notizia di reato da parte dell'organo verificatore, ha posto in capo al Giudice tributario l'onere di riscontrare e verificare i presupposti (e soltanto questi) dell'obbligo di denuncia

Nella specie l'Ufficio né nell'atto impugnato, né nella costituzione in giudizio, né successivamente ha depositato la comunicazione di notizia di reato, tantomeno ha chiarito quale siano i presupposti di fatto e diritto per i quali sarebbe stata inoltrata alla competente Procura della Repubblica una notizia di reato, né ancora quale sia la violazione penale

ipotizzata che avrebbe consentito il raddoppio dei termini.

Questo giudice non è messo nelle minime condizioni di svolgere l'attività richiesta dalla Corte di Costituzionale (riscontro dei presupposti dell'obbligo di denuncia e non evidentemente l'accertamento del reato), nonostante parte ricorrente ne abbia fatto richiesta.

Ne consegue che la semplice enunciazione (peraltro neanche nell'atto sanzionatorio) della notizia di reato alla Procura della Repubblica, senza fornire ulteriori elementi, non legittima l'Ufficio a beneficiare del raddoppio dei termini.¹

Per tali ragioni l'atto di contestazione per il periodo di imposta 2004 è stato emesso oltre i termini decadenziali ordinari previsti e va conseguentemente annullato.

Passando alle successive doglianze della difesa, esse possono essere trattate congiuntamente per la loro evidente connessione

Parte ricorrente, in sintesi, rileva che non può applicarsi nei confronti di consulenti di società di capitali l'istituto del concorso previsto dal dlgs 472/1997 per effetto delle modifiche apportate dall'art. 7 del DL 269/2003, e che comunque nella specie il professionista non ha alcuna colpa tantomeno ha tenuto una condotta dolosa.

L'Ufficio relativamente alla sollevata questione di diritto (sussistenza del concorso) rileva che circolare 28/E del 2004 ha fornito un'interpretazione restrittiva dell'applicabilità (esclusione della sanzione) della norma anche a soggetti differenti da amministratori e dipendenti *appare pienamente condivisibile la tesi restrittiva fornita*

¹ Cpt di Milano sentenze 231/40/2011, e 327/3/2011

dall'Amministrazione Finanziaria con la circolare 24/E del 2004 ...secondo cui la nuova disposizione riguarda i soli amministratori In altri termini l'avverbio "esclusivamente" utilizzato dal 1° comma dell'art. 7 del DL 269/2003per individuare l'imputabilità della società stessa va interpretato restrittivamente.

Appare necessario ricostruire l'origine e le motivazioni che hanno ispirato l'introduzione della norma in questione. La legge delega 80/2003 all'art. 2, comma 1, lett. l ha fissato il seguente criterio direttivo: la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione.

L'articolo 7 in questione ha invece testualmente previsto:

- Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
- Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili.

La relazione illustrativa del citato decreto 269/2003 con riferimento all'articolo 7 chiarisce:

L'articolo 7 introduce il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie. L'articolo introduce disposizioni innovative rispetto al sistema sanzionatorio delineato dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In deroga al principio della riferibilità della sanzione alla persona fisica, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997 e al principio di solidarietà di cui all'articolo 11 dello stesso decreto legislativo, si prevede la responsabilità esclusiva della persona giuridica per la sanzione amministrativa allorché questa sia relativa al rapporto fiscale della stessa persona giuridica. In tal caso, quindi, è obbligato a sopportare l'onere della sanzione un soggetto diverso da quello che ha commesso l'illecito.

La disposizione, investendo dell'obbligazione il soggetto che ha tratto vantaggio dalla violazione, intende accrescere le garanzie di adempimento dell'obbligazione stessa. ... omissis ...

Per esigenze di coordinamento, si prevede, infine, che nelle ipotesi oggetto della disciplina in esame, la normativa recata dal decreto legislativo n.472 del 1997 si applichi in quanto compatibile.

Il legislatore ha quindi inteso, in deroga al precedente regime introdotto con il d. lgs. 472/1997 fautore, sulla falsariga di quello penale, della piena responsabilità della persona fisica autrice della violazione, che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società enti con personalità giuridica restino esclusivamente a carico della persona giuridica investendo dell'obbligazione il soggetto che ha tratto vantaggio della violazione.

E' chiara quindi la deroga al regime generale (di responsabilità personale) fondata su una chiara ragione: non avrebbe senso colpire una persona fisica ove questa non abbia tratto alcun beneficio dalla condotta illecita. Non è un caso infatti che il regime in questione non trova applicazione per le società di persone proprio in ragione del fatto che in questi casi la persona fisica (socio) trae diretto beneficio da eventuali violazioni.

La compatibilità con le altre disposizioni del 472/97 prevista dall'articolo 7, come evidenzia l'Avvocatura dello Stato (citata da entrambe le parti) deve essere riferita all'autore materiale della violazione affinché se ne possa determinare la imputabilità la colpevolezza, gli errori scusabili, ecc.

Nel delineato contesto normativo si tratta allora di comprendere se nella specie il professionista:

a) sia stato l'ispiratore dell'operazione cioè a dire se egli l'abbia ideata, programmata e "confezionata" per proporla al cliente;

b) abbia tratto beneficio diretto dalla violazione della società.

Va peraltro precisato che ove dovesse ricorrere la prima delle due citate circostanze andrebbe approfondita l'utilità tratta dal professionista atteso che l'ideazione di una condotta evasiva illecita potrebbe consentirgli un beneficio economico anche in termini di nuova clientela, fidelizzazione di quella già esistente, ecc.

Nella vicenda in esame è incontestato che l'operazione, aldilà della sua liceità, sia stata ideata, programmata e proposta da una società terza la quale ha "venduto", il proprio prodotto come si evidenzia dalla documentazione allegata al ricorso del professionista, anche ad altre imprese ubicate nelle più svariate regioni italiane, tutte peraltro, da quanto si evince dagli stessi comunicati dell'Agenzia delle Entrate, censurate come nel caso XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

In verità l'estraneità del professionista ricorrente all'ideazione dell'operazione è affermata dalla stessa Amministrazione.

Su questo punto l'Ufficio di Reggio Emilia contesta che il parere non considerava alcune vicende altrimenti non sarebbe giunto alle medesime conclusioni.

Pur non potendo entrare nel merito di questa specifica questione - chiaramente estranea al procedimento - va rilevato che, accettando la tesi dell'Ufficio, sembra obiettivamente singolare che le operazioni di stock lending censurate in tutta Italia siano supportate da detto parere: sembrerebbe cioè che tali operazioni siano differenti da quelle per le quali sia stato acquisito il parere legale. Se così fosse la circostanza connoterebbe ulteriormente l'abilità nella vicenda di chi ha costruito

Handwritten signature

l'operazione ritenuta poi illecita, che ha addirittura ideato l'acquisizione di un parere idoneo a dare liceità all'operazione stessa

Essendo incontestata l'ascrivibilità dell'ideazione e della progettazione dell'operazione censurata a soggetti differenti [redacted] pare evidente escludere una condotta attiva di questi nel compimento delle violazioni.

Circostanza questa che non viene contestata al ricorrente dall'ufficio il quale nell'atto impugnato addebita sostanzialmente di *aver svolto un ruolo attivo nell'esecuzione dell'operazione finanziaria che hanno arrecato pregiudizio all'Erario rendendosi promotore delle medesime nei riguardi della società....*

Nella sua costituzione in giudizio, l'Agenzia a questo proposito ribadisce alcune dichiarazioni rilasciate ai verificatori dalla società [redacted] che, in estrema sintesi, hanno dichiarato la loro scarsa conoscenza dell'operazione e di aver ottenuto una sorta di assenso da parte del consulente [redacted]

Atteso che è prassi, talvolta frequente, da parte di clienti sottoposti a controllo, rinviare le responsabilità del loro operato fiscale al proprio consulente appare evidente dalla documentazione prodotta dal ricorrente che, nel merito, la vicenda non sia proprio andata come descritta dall'ufficio.

Dalla documentazione prodotta, non contestata dall'ufficio, emerge infatti, oltre alla conferma del citato parere che certificava la bontà dell'operazione sotto il profilo fiscale che la società avesse a disposizione gli stessi documenti valutati [redacted] brochure e parere legale

Conferma tale conclusione la circostanza che, con riferimento all'operazione di *stock lending*, viene riunito uno specifico CdA della società in data 13 ottobre 2004, ed il Presidente del Consiglio di

MS

Amministrazione - ██████████ - dopo aver spiegato al Consiglio, in maniera chiara ed esaustiva l'operazione di *stock lending*, la sottopone all'approvazione degli altri consiglieri, che deliberano, in quella sede, di porla in essere, previo "esame della bozza di contratto di *stock lending*" investendo al massimo un importo pari a 60.000 euro, a causa - come trascritto nella delibera citata "... dell'elevato rischio di perdite in conto capitale connesso all'operazione stessa".

Appare poi rilevante che gli amministratori della società conferirono, per il tramite della società ██████ apposito incarico, per il tramite della società finanziaria, al medesimo studio legale per la redazione di un ulteriore parere di consulenza affinché venisse esaminata la portata dell'operazione proposta di *stock lending* e i rischi ad essa connessi.

Tutte queste incontestate circostanze fanno obiettivamente concludere che non risponde al vero che la società verificata non avesse piena consapevolezza del funzionamento dell'operazione finanziaria effettuata e che certamente non è possibile individuare nel consulente della società il "RUOLO ATTIVO" posto a fondamento delle contestazioni oggetto dell'atto impugnato.

Egli pare certamente aver ricevuto la documentazione, e illustrata l'operazione alla società, ma altrettanto certamente non è possibile affidargli qualsivoglia ruolo attivo in presenza di autorevoli pareri confortanti la bontà anche sotto il profilo fiscale dell'operazione, e del comportamento tenuto dalla società (richiesta di approfondimenti mediante altri pareri, decisione collegiale in cda, ecc.).

In conclusione è da escludere sulla base della documentazione probatoria valutata dalla Commissione e prodotta dalle parti che il professionista abbia avuto nella vicenda un ruolo attivo idoneo a

ch

commettere scientemente una violazione fiscale da parte della società.

Si ritiene poi colgano nel segno anche le eccezioni circa l'inapplicabilità, nella fattispecie esaminata, della responsabilità a titolo di concorso del professionista come delineata dall'articolo 7 del DL 269/2003.

Come si è avuto modo di evidenziare il legislatore ha chiaramente voluto escludere la responsabilità della persona fisica rispetto alla violazione della persona giuridica quando la prima non abbia tratto alcun vantaggio economico. L'ufficio sul punto non formula alcuna contestazione e, circostanza, ancor più significativa, a fronte della eccezione del ricorrente di non aver ottenuto alcun vantaggio economico (se non un risibile compenso di euro 1300 euro circa a fronte di una violazione per svariate centinaia di migliaia di euro), in sede di costituzione in giudizio non replica in alcun modo.

In realtà anche il ricorrente sbaglia, in quanto il vantaggio economico - che occorre trarre dalla violazione - richiesto dal legislatore per ascrivere una responsabilità alla persona fisica attiene il "lucro" il "vantaggio" che egli ha ottenuto dalla violazione (una sorta di compartecipazione alle utilità conseguenti all'illecito), la cui assenza fa ascrivere la responsabilità al solo soggetto che, sicuramente, ha avuto interesse a commettere gli illeciti (la società), nella specie attraverso l'abbattimento del carico fiscale mediante indebite deduzioni. Ciò che indica il ricorrente non è neanche tale partecipazione ma l'ovvia parcella per la consulenza prestata.

Su questo fondamentale aspetto l'ufficio non fornisce alcun elemento né nell'atto sanzionatorio né successivamente a seguito di specifica contestazione di parte.

Pertanto dalla totale assenza di prove sul vantaggio economico tratto dal

professionista nella violazione in questione commessa dalla società, la previsione contenuta nell'art.7 del DL 269/2003 cosiccome chiarita nella relazione illustrativa, obbliga ad imputare la sanzione al solo soggetto che ne ha tratto beneficio: la società, escludendo la responsabilità del professionista.

Ma nel ricorso viene anche contestata l'assenza di dolo e di responsabilità da parte del professionista. Per giungere alla affermazione della responsabilità del consulente (ex art. 5 del dlgs 472/97), la relazione al D. Lgs n. 203/1998 che ha introdotto la definizione del "dolo tributario" modificando l'originario D. Lgs. 472/1997, chiarisce che: *si è prevista - nella consapevolezza della centralità dell'elemento soggettivo e dei criteri di valutazione della condotta - una definizione di dolo rilevante ai fini tributari, con il preciso intento di escludere la rilevanza del dolo generico e del dolo eventuale. In particolare il dolo eventuale deve ritenersi non compreso nella dizione della norma in quanto si richiede - per integrare il dolo - un comportamento ispirato da una determinata direzione della volontà. Il Ministero Finanze (cir n. 180 E del 1998) ha sostenuto che ciò che rileva ai fini del dolo tributario è la volontà dell'autore della violazione consapevolmente diretta all'evasione, cosicché non è mai possibile considerare doloso quel comportamento che, pur violando la legge tributaria, non persegue intenzionalmente siffatto obiettivo. Sia il dolo, sia la colpa grave non possono in alcun modo essere presunti; l'Ufficio o l'ente impositore, se ritengono che una determinata violazione sia stata commessa con dolo o colpa grave, devono necessariamente motivare in maniera specifica il loro convincimento ed indicare gli elementi probatori che lo determinano.*

L'Ufficio ha contestato al contribuente di aver avuto un "ruolo attivo" ma non prova in alcun modo tale affermazione. Fa riferimento ad alcune

mm

affermazioni dei responsabili della società dai quali si desume certamente che il professionista abbia indicato un'opportunità al proprio cliente, nell'ambito di una serie di operazioni finanziarie, senza aver in alcun modo partecipato all'ideazione e alla pianificazione dell'operazione.

In altre parole, in assenza della sua partecipazione attiva alla strutturazione dell'operazione censurata, sarebbe stato necessario che l'Ufficio avesse dimostrato: a) la consapevolezza da parte del professionista della illiceità dell'operazione; b) la sua proposta al cliente traendone anche egli vantaggio

Appare inconfutabile che oltre al fatto che effettivamente la proposta al cliente è avvenuta sugli altri aspetti l'ufficio è mancante del benché minimo riscontro. E nulla contesta circa le eccezioni di parte relative a obiettive circostanze che lascerebbero intendere l'estraneità del professionista all'intera vicenda contestata

Si fa riferimento al fatto che la contestazione delle operazioni di *stock lending* è avvenuta nei confronti di numerose imprese (almeno 200) operanti in diverse regioni italiane (come emerge dal comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate). Il medesimo operatore finanziario italiano [redacted] ha proposto dette operazioni ad almeno 200 contribuenti, supportando la legittimità di tali operazioni con il parere di un autorevole studio legale. Nella specie poi la legittimità di tale operazione è stata avallata anche da un ulteriore parere del medesimo studio.

Appaiono quindi condivisibili i dubbi del ricorrente allorchè si chiede come sia possibile ipotizzare che un'operazione progettata e pianificata da un operatore finanziario [redacted], in qualche modo avallata da autorevoli pareri, e sottoscritta da almeno 200 imprese italiane non

Jur

collegate tra loro, comporti la responsabilità diretta (dolosa e concorrente) del consulente di una società che ha aderito a dette operazioni.

Avalla ulteriormente l'assenza di responsabilità del ricorrente, la sentenza della CTP di Modena citata dall'ufficio nella sua costituzione in giudizio: in una vicenda esattamente analoga è stata approfondita da quel giudice (e poi anche esclusa) la responsabilità a titolo di concorso della società finanziaria che ha proposto l'operazione di stock lending.

E' infatti la stessa Agenzia delle Entrate nel suo comunicato stampa che riferisce che le operazioni di *stock lending* censurate sono state ideate dalla società finanziaria e dagli istituti di credito (che le hanno gestite e condotte), sono state sottoscritte da numerose imprese (oltre 200 per oltre 300 milioni di euro).

A giudizio di questa commissione, dall'esame degli elementi probatori offerti dalla parti emerge chiaramente l'assenza di responsabilità del ricorrente.

L'assenza di dolo o colpa del professionista circa l'illiceità dell'operazione sottoscritta dalla società sua cliente è desumibile anche dal motivo di ricorso attraverso il quale il ricorrente ritiene insussistente la violazione per la correttezza dell'operazione contestata.

Come puntualmente evidenziato dall'Ufficio nella sua costituzione in giudizio, questa Commissione tributaria ha affrontato la specifica questione nel corso di altro procedimento in cui la ricorrente era proprio una società che aveva compiuto analoga operazione ed ha confermato le riprese a tassazione dell'Agenzia delle Entrate.

E' tuttavia altrettanto vero che, come rilevato nella memoria dal ricorrente, sempre la specifica questione "stock lending", presso altre

Am

commissioni tributarie, ha avuto esiti diversi e favorevoli al contribuente.

Da tale situazione, obiettivamente controversa sotto il profilo interpretativo (da cui sono conseguite ad oggi pronunce difformi presso i giudici di merito), non può che affermarsi l'impossibilità di ipotizzare, in capo al professionista -come nella specie non ideatore dell'operazione - la consapevolezza dell'illiceità dell'operazione di prestito su titoli consigliata e/o illustrata al proprio cliente.

L'ultimo motivo di ricorso attiene l'asserita eccezione di erronea quantificazione delle sanzioni. Il motivo è assorbito dall'accoglimento dei precedenti. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Commissione in accoglimento del ricorso annulla l'atto di accertamento [REDACTED] Condanna L'agenzia delle Entrate di Reggio Emilia al pagamento delle spese processuali che si quantificano in euro 15.000,00.

Reggio Emilia 22.3.2012

Il Presidente Relatore

Massimo Crotti

